Scuola Secondaria I Grado Statale
Vittorio Emanuele Orlando
con sezione ad indirizzo musicale
Via Lussemburgo, 103 - 90146 Palermo
Tel. 091517873/0916701971
C.F. 80013000825 – **Cod. mecc.** PAMM03600N
p.e.o.:pamm03600n@istruzione.it
p.e.c.: pamm03600n@pec.istruzione.it
Sito: www.scuolavittorioemanueleorlando.edu.it

SCUOLA SEC. I°- "V. E. ORLANDO"-PALERMO
Prot. 0001180 del 11/02/2021
(Uscita)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lvo 165/2001, in particolare l' art. 43.

VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018.

VISTO l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca, stipulato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020, pubblicato in G.U., serie generale, n. 8 del 12/01/21, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2 (d'ora in poi "Accordo")

VISTO il Protocollo d'Intesa di questa istituzione scolastica con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, siglato in data 9 Febbraio 2021 .

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO IN CASO DI SCIOPERO

in applicazione del protocollo di intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo

Art. 1 –Oggetto dell'ACCORDO ARAN – OO.SS. del 2 Dicembre 2020

La tabella seguente riporta tutti gli elementi oggetto dell'Accordo, con i relativi riferimenti all'articolato dell'Accordo, riguardanti le Istituzioni Scolastiche ed Educative.

SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI (art. 2, c.1)	PRESTAZIONI INDISPENSABILI (art. 2, c. 2)	TIPOLOGIA CONTINGENTI (art. 3, c. 1)
a) istruzione scolastica con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, scuole ,materne ed elementari nonché lo svolgimento degli scrutini ed esami finali, *con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione*	a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali (nei soli casi degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi dei cicli di istruzione), degli esami finali nonché degli esami di idoneità:	docente, assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico
	a2) vigilanza sui minori durante il servizio di refezione	collaboratore scolastico
	a3) vigilanza sui minori anche nelle ore notturne nelle istituzioni educative	collaboratore scolastico, educatore, infermiere
b) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone;	b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;	assistente del reparto o del laboratorio e eventualmente collaboratore scolastico al solo fine di garantire l'accesso ai locali interessati;
	b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;	cuoco e/o collaboratore scolastico;
c) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico;	c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le eventuali attività connesse;
	c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.	assistente tecnico in rapporto con le specifiche aree di competenza, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico e dei servizi;
d) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.	d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

Art. 2 – Prestazioni indispensabili di cui all'art.2 dell'Accordo Nazionale 2 dicembre 2020 e contingenti di personale necessario ed indispensabile nella Scuola Sec. I Grado *ad indirizzo musicale* Vittorio Emanuele Orlando di Palermo

Per questa Istituzione Scolastica devono essere assicurati le prestazioni indispensabili ed i contingenti minimi, di seguito riportati:

A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docente Assistente amministrativo e tecnico Collaboratore scolastico	Tutti i docenti del consiglio di classe interessato 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso 1 assistente amministrativo e /o 1 assistente tecnico informatico	Volontarietà e, in subordine, rotazione secondo ordine alfabetico Volontarietà e, in subordine, rotazione secondo ordine alfabetico
C ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA	**FIGURE PROFESSIONALI**	**NUMERO**	**CRITERI DI INDIVIDUAZIONE**
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	Collaboratore scolastico	1 collaboratore scolastico	Volontarietà e, in subordine, rotazione secondo ordine alfabetico
D EROGAZIONE ASSEGNI INDENNITA'	**FIGURE PROFESSIONALI**	**NUMERO**	**CRITERI DI INDIVIDUAZIONE**
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA o assistente amministrativo	1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso	in caso di assistente amministrativo) Volontarietà e, in subordine, rotazione secondo ordine alfabetico

Va escluso il personale che per particolari condizioni sanitarie documentate è opportuno non inserire nel contingente

Art. 3 – Criteri di individuazione dei contingenti minimi di personale

Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
b. rotazione in ordine alfabetico.

Art. 4 –Comunicazioni (regole tratte dall'art. 3 comma 4 e comma 6 dell'Accordo)

1. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del punto precedente - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse, cosi come stabilito all' art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.
4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.
5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet, comunicazioni via email, registro elettronico), almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le informazioni riguardanti l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio previsti per il giorno di sciopero.

Art. 5 -Misure Organizzative (regola tratta dall'art. 5 dell'Accordo)

Il Dirigente Scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.6- Tempi e Durata (regole tratte dall'art. 10 comma 6 dell'Accordo)

1. Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico**)** nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Cinque ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale).
2. Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione (personale docente) o di servizio (personale ATA); in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

2.a gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

2.b Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni, rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico.

2.c Gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Inoltre non possono essere proclamati scioperi:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Palermo 11 Febbraio 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Filippone

FILIPPONE
VIRGINIA
11.02.2021
08:47:58 UTC